

circolare
10 OTTOBRE 2014



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 10 ottobre 2014

Oggetto

Tirocini formativi con stranieri residenti all'estero – approvate le linee Guida

Con Accordo del 5 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha definito le linee guida per l'attivazione di tirocini per persone straniere residenti all'estero o, comunque, fuori dall'Unione europea, che vanno recepite da Regioni e Province autonome entro 6 mesi dalla data dell'accordo in esame.

Le Linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero risultano complementari alle disposizioni già contenute nelle Linee guida in materia di tirocini approvate in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni il 24 gennaio 2013, ed alle corrispondenti normative regionali di attuazione, le quali pertanto continuano a rappresentare la disciplina di riferimento anche per i tirocini per persone straniere residenti all'estero.

L'Accordo fa riferimento alle ipotesi in cui si intende attivare un tirocinio

- a favore di una persona straniera (inclusi disoccupati o inoccupati) residente nel suo paese di origine o, comunque, fuori dall'Unione europea;
- finalizzato al completamento di un percorso di formazione professionale iniziato nel paese di origine.

Sono esclusi dall'oggetto delle nuove Linee guida i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all'Unione Europea già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano integralmente le normative regionali vigenti in materia di tirocini.

Il tirocinio deve avere una durata:

- minima non inferiore a tre mesi, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni da valutare caso per caso che ne giustificano una durata inferiore;
- massima di 12 mesi, comprese eventuali proroghe.

Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.

Le Linee guida specificano che possono essere soggetti promotori e soggetti ospitanti i medesimi soggetti previsti dalle Linee guida in materia di tirocini del 24 gennaio 2013, ferma restando la competenza di Regioni e Province Autonome ad integrare e modificare i relativi elenchi.

Le nuove linee guida prevedono che il soggetto ospitante, oltre agli obblighi già previsti in materia di tirocinio, è tenuto a fornire idoneo alloggio e vitto al tirocinante, secondo la regolamentazione nazionale. Le spese di vitto e alloggio devono essere calcolate a parte e pertanto non possono essere comprese nell'indennità di partecipazione stabilita dalle normative regionali a favore del tirocinante.

È altresì previsto l'obbligo di pagare allo Stato le spese di viaggio per il rientro coattivo nel Paese di provenienza del tirocinante, salvo diverso accordo con il soggetto promotore.

Tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio per persona straniera residente all'estero.

Come di consueto, i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati.

Alla convenzione deve essere allegato il progetto formativo individuale il quale deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono essere per lo meno finalizzate:

- alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta;
- all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

I progetti formativi sono sottoposti al visto dei competenti uffici regionali o provinciali i quali, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di visto da parte del soggetto promotore, verificano la sussistenza dei predetti requisiti e provvedono all'apposizione del visto al progetto di tirocinio, ovvero al suo diniego.

Il termine di validità del visto apposto al progetto formativo dal competente ufficio regionale o provinciale, ai fini della richiesta di rilascio del visto di ingresso alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente, è di sei mesi dal rilascio del visto stesso al soggetto promotore richiedente.

Il soggetto promotore/ospitante è tenuto ad informare il tirocinante all'estero dell'avvenuta apposizione del visto sul progetto di tirocinio, trasmettendogli tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso.

Le Linee guida precisano che il visto di ingresso viene rilasciato

- su richiesta della persona straniera,
- dalle Rappresentanze diplomatiche consolari italiane presenti nel paese di provenienza,
- nei limiti del contingente triennale determinato con decreto

Entro novanta giorni dalla data di richiesta del visto da parte della persona interessata, la rappresentanza diplomatica consolare rilascia il visto di ingresso per tirocinio.

La persona straniera, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, è tenuta a richiedere al Questore della provincia in cui si trova il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

Il soggetto promotore dovrà altresì comunicare agli uffici regionali/provinciali competenti il rilascio o il diniego del visto di ingresso, l'ingresso in Italia dello straniero e il contestuale avvio del tirocinio, nonchè la sua conclusione.

Inoltre entro 60 giorni dal termine del tirocinio, in collaborazione con il soggetto ospitante, egli si impegna a presentare alla regione/provincia autonoma una relazione sull'andamento e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

